

Sommario:

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Tabella 3. Materie prime.

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Tabella 6. Controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte.

Tabella 7. Impianti di abbattimento.

Tabella 8. Note.

Tabella 9. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale. Criteri di manutenzione. Messa in esercizio ed a regime. Modalità e controllo delle emissioni. Metodologia analitica. Emissioni rumorose.

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore LEONI F.LLI SRL
 Sede legale GHEDI (BS) VIA CURTATONE 36
 Sede insediamento BORGOSATOLLO (BS) VIA PRADOSSI 22
 dell'impianto/attività

Attività specifica dell'azienda: commercio di rottami ferrosi e non ferrosi; demolizioni industriali e cernita.

Autorizzazioni precedenti: decreto Regione Lombardia n. 2693 del 24/02/2005
Emissioni precedentemente autorizzate: E1 (oggetto di modifica)
Emissioni nuove: -

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Messa in riserva e recupero materiali metallici ferrosi e non ferrosi.

Tabella 2. Fasi lavorative.

1. scarico del materiale nelle apposite aree di stoccaggio;
2. carico del materiale all'interno della cesoia idraulica di pre-macinatura;
3. carico del materiale all'interno del mulino di macinatura;
4. stoccaggio del materiale macinato in apposite aree.

Tabella 3. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.)

Materie prime	Codice CER	Q.tà t/anno	stoccaggio
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	160214 160216 200136	50.000	Cumuli o container
Cavi	170401 170411		Cumuli o container
Metalli ferrosi	100210 101099 120101 120102 120199 150104 160117 170405 191001 191002		Cumuli o container
Metalli non ferrosi	120103 120104 120199 150104 160118 170401 170402 170403 170404 170406 170407		Cumuli o container

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da riduzione volumetrica di materiale metallico	
Emissione E1 – macinazione del materiale ferroso (1 mulino a lame BDR 1600)	
Portata 12.000 Nm ³ /h	Altezza camino 12 m
Diametro camino 500 mm	Temperatura ambiente
Inquinante	limite
Materiale particellare (polveri totali)	10 mg/Nm ³
Σ(Pb, Mn, Cu, V, Sn, Zn, Cr totale)	5 mg/Nm ³
Σ(Ni, Co, As)	1 mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti	0.1 mg/Nm ³
PCB/PCT/PCN*	0.5 mg/Nm ³
*Nota: relativamente al parametro PCB/PCT/PCN andrà ricercato nelle prime analisi che verranno effettuate e qualora non venissero rilevati, o venissero rilevati in quantità trascurabili, dovrà essere evidenziato nella relazione tecnica da allegare ai referti analitici, con eventuale richiesta alla Provincia di non ricercare quei parametri nelle analisi successive.	
Impianto di abbattimento previsto: filtro a tessuto	

La ditta, entro 30 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune competente ed all'ARPA, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'Allegato Tecnico per tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla d.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003 ed eventuali successive modifiche relativa alle migliori tecnologie disponibili).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

Si intendono quelle tecniche per il contenimento delle emissioni da installarsi nel caso non vengano rispettati i valori limite fissati.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato nell'ambito delle schede riportate nella Tabella 7 rispettando i requisiti impiantistici specificati.

Tabella 6. Controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte.

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dal d.lgs. n. 152/2006 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'Ente di rilevamento territorialmente competente (ARPA).

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 4 (tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note).

Tabella 7. Impianti di abbattimento.

Gli impianti di abbattimento previsti dall'allegato tecnico di riferimento cui si rinvia (le schede tecniche degli impianti di abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi sono riportate nella d.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003 ed eventuali successive modifiche relative alle migliori tecnologie disponibili) sono i seguenti:

disponibili) sono i seguenti:

Scheda D.MM.01, D.MM.02	depolveratore a secco
Scheda D.MF.01, D.MF.02, D.MF.03	depolveratore a secco a mezzo filtrante

Tabella 8. Note.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

Tabella 9. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.P.R. n. 322 del 15/04/1971, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste, a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio;
 - Il gestore dell'impianto/attività deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi/modificati), deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 30 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Modalità e controllo delle emissioni

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto).

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- Le verifiche successive, dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.



- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA - Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
 - i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
 - i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dagli impianti produttivi e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

Prescrizioni particolari

Il materiale polverulento in ingresso ed in uscita dall'impianto dovrà essere stoccato e movimentato in contenitori chiusi al fine di evitare eventuali emissioni diffuse.

La ditta, entro tre mesi dalla data di messa a regime degli impianti (nuovi/modificati), dovrà predisporre e trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'ARPA un'indagine ambientale ai sensi d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. per le fasi di adeguamento volumetrico non aspirate atta ad assicurare il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La Provincia, nel caso in cui non fossero rispettati i limiti di qualità dell'aria, potrà disporre che la ditta presenti domanda di aggiornamento per modifica sostanziale di un impianto esistente, prevedendo che la relativa emissione venga convogliata all'esterno, aspirata e che sia installato idoneo impianto di abbattimento.